Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 15 maggio 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **1156.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Costantino e Giuseppina Frisia », con sede in Merate.

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Costantino e Giuseppina Frisia », con sede in Merate.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. **190**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera di religione della diocesi di Pesaro », con sede in Pesaro.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Opera di religione della diocesi di Pesaro », con sede in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 13. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **191**.

Autorizzazione al Campeggio club Firenze e Toscana, con sede in Firenze, ad acquistare un immobile.

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Campeggio club Firenze e Toscana, con sede in Firenze, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Mobiliare e Immobiliare Fiorentina S.p.a., per il prezzo di L. 13.000.000, l'immobile sito nel comune di Firenze, via Alessandro Guidoni n. 143, lotto 2, scala unica, int. 4.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 19. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **192**.

Autorizzazione ad accettare una eredità disposta a favore dello Stato.

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione del lascito disposto con testamento olografo 29 ottobre 1965, pubblicato con atto del notaio Francesco Manetto in data 17 luglio 1968, rep. n. 14994/7245, dal sig. Bertolani Domenico, a favore dello Stato, consistente, oltre ad una somma di danaro di complessive lire 1.585.359, in vari cespiti immobiliari, siti in Carbonara Po (Mantova), del valore di complessive lire 6.793.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973, n. **193**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale corse al trotto, con sede in Roma.

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 21. — VALENTINI

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 15 aprile 1973, n. 170 « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1972 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 7 maggio 1973, sono apportate le seguenti rettifiche:

pag. 5, prima colonna: immediatamente sotto la dizione Rubrica 30 — Fondi di riserva e speciali — il numero del capitolo *3251* deve leggersi *3521;*

pag. 5, prima colonna: l'importo di L. *61.063.000.000* relativo al capitolo n. 5102 deve leggersi *1.063.000.000;*

pag. 9, seconda colonna: la denominazione del capitolo n. 1469 in luogo di « Acquisto, ecc. degli *automezzi*, ecc. » deve leggersi « Acquisto, ecc. degli *automotomezzi*, ecc. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave trasporto « Buffoluto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto del 24 luglio 1921, pubblicato sul F.O.M. n. 183 in data 2 agosto 1921, art. 14, dal quale risulta che la nave «Buffoluto» è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato fra le navi sussidiare di seconda classe e consegnate alla Marina militare il 15 dicembre 1924;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5241 del 18 dicembre 1972, del Consiglio superiore delle forze armate sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave trasporto « Buffoluto », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 41

(6840)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Crisalide ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1953, dal quale risulta che la corvetta « Crisalide » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato il 1° agosto 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5242 del 18 dicembre 1972 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Crisalide », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 42

(6841)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973.

Cambio di classifica dei dragamine « Mirto » e « Pioppo » in « Navi idrografiche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Marina militare, anno 1953, dispensa n. 7, con il quale il dragamine « Mirto » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1954, riportato sul Giornale Ufficiale della Marina militare, anno 1954, dispensa n. 18, con il quale il dragamine « Pioppo » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 luglio 1954;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Le sottoindicate unità assumono, dal 1° gennaio 1973, la classifica a fianco di ognuna indicata:

Dragamine « Mirto »: nave idrografica « Mirto »;
Dragamine « Pioppo »: nave idrografica « Pioppo ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 43

(6842)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Sesia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 1483, riportato nel F.O.M. del 5 dicembre 1933, art. 5, dal quale risulta che la nave Sesia è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato fra le navi cisterna;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza come da verbale n. 5260 del 17 gennaio 1973 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave cisterna « Sesia », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 107

(6839)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali della provincia di Matera in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Matera: grandinate verificatesi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1972:

comune di Aliano, per le località Pantano leo, Acinello, Pantano di Alianello, Piano del Molino, Carmine, S. Luce, Piano dei Pazzi, S. Giovanni;

comune di Bernalda, per le località Serramarina, Agnona, S. Salvatore, Mezzana due, Demanio Campagnolo, Gaudello, Scorciullo, Matine, Mandorleto, Titolo, Pizzica, Murgiazza, Schimuso, Fosso Mennellone, S. Marco, S. Angelo, Cupa, Avinella, Cardillo, S. Biagio, Scannillo, Spineto, Giampasquale, Cugno del Prete;

comune di Cirigliano, per le località Pantano, Piano di Fravitto, Masseria Torretta, Lapescora, Campo piano;

comune di Colobraro, per le località Ischia, Fosso Pitarrito, Giardini, Argini, S. Antuono, Piantata;

comune di Craco, per la località Masseria Vitelli;

comune di Ferrandina, per le località Pizzo Corvo, Lavannara, Foresta, Fascinella, Padula, S. Michele, Spirito, Varisana, Tredicicchio, Tratturo della montagna, Macchia;

comune di Gorgoglione, per le località S. Cataldo, Pantano, Guercio, Fravitto;

comune di Grassano, per le località Manca Inverno, Bilioso, Golfi, Zaccardone, S. Lucia, Acquasalsa, Serra Martello, Tilea, Serra, Cacciatori, Spineto, Macchitelle, Struttulone, Petrulla, Capo le Serre;

comune di Grottole, per le località Tratturo, Cerreta, Voccariello, S. Lazzaro, Valle, Fondoni, Garramone, Purgatorio, Serra Valle, Cornaleta, Serra, Rovino del Carpine, S. Tommaso, Monticelli, Voccarella, Piano del Monaco, Coste del Canneto, Pescara, Arcioni, Matine Soprano, S. Maria delle Grazie, Castellana, Pietrarola, Vignale, Fontane, Serra Tempioso, Fraschetta, Costa de Chela, Cappuccini, Ariccione, Acquaviva, Pietrampita, Cupola, Fontana di Lupo, Tortura, Cacciatore, Rovivo, Piano Rovivo, Stingeta, S. Lucia, Mirro, Elvira;

comune di Irsina, per le località Fontana, Portarenacea, Pozzo dei Monaci, Gazzetta, Piano, Demanio Comunale, Giardino, Serra, Serra dei Gianni, Spezzaferri, Valle Fontana, Festola, S. Giovanni, Serrapelosa, Piana Cardone, Pescara, Giammaria, Valle delle Noci, Carpiniello, Cardone, Saliano, Posticella, Mangieri, Pietà, S. Antonio, Pergola, Cugnariello, Morano, Salvani, San Marco, S. Caterina, Murano, Valle dei Monaci, Lame, Fosso dei Greci, Fosso Martello, Schiavone, Colia, Fosso dei Monaci, S. Maria d'Irsi, Piane;

comune di Matera, per le località Papalione, Annunziatella, Guirro, S. Martino, Boscariello, Pietrapenta, Venusio, Mirogallo, Tuppo la Cascia, Matinella, Timmari, Serra del Corvo, Igino, Monacelle, S. Candida, Cipolla, La Martella, Serra d'Alto, S. Lucia, Ciccolocane, Mandolalena, Chiatamura, Serrarifuso, Canale di Guirro, Gravinella, Gravinella di Cristo, Calabretta, Serra Maggiore, Cozzica, Parco dei Monaci, Scatolino, Le piane, S. Francesco, S. Lucia Bradano, Torre Spagnola, Rifeccia, Serra Piddaro, Pastinaca, S. Pietro, S. Giacomo, Selva Venusio, Del Monte, La Bruna, Serra la Stella, Stella e Marroni, S. Cataldo, Pianelle;

comune di Miglionico, per le località S. Andrea, Petrolla, Foggia di Lupo, Vallone Salso, Sotto il Monastero, Acquaviva, Fontana di Manna, Quercia, S. Giuliano, Pilieri, Piano S. Lorenzo, Guallella;

comune di Montalbano Jonico, per le località Nocito, Scarano, Braica, Valle, Recoleta, Cozzo del Fico, Nunzio, Capo Levata, Spinaula, Corleo, Valle Bradia, S. Fornella, Madonna del Poleggio, Granetella, Pantano Sottano, La Petrolla, Citrangolo, Isca, Tempa di rupo, Iazzitiello, Passo di Tursi, Pantano dei Preti, Cuccovia, Casinello, Sciscioli, Pantone, Angola, Noce, S. Domenico, S. Lucia, Forge, Incoronata, Malabocca, Cuponi, Ischia Laudemia, Canascia, Pecorella, Miglio Izzo, Montesano, Summulco, S. Bartolomeo;

comune di Montescaglioso, per le località Porticella, Avinella, Picoco, Mattamone, Muro, S. Primo, Trosente, Petrizzo, Tinto, Ledda, Serra Paladino, S. Antonio, Massaglione, Grillo, La Piantata, Fosso Perito, Salinari, Prazzete, Giannina, Cantore, Miloscio, Ciruolo, Cinque Bocche, Manginella, Patolino, Serra Maggiora, Pianelle, Serra di Pica, Murgia, Cugno la Volta, S. Canio, Portico, S. Agnese, Mezzane, S. Vito, Imperatore, Madonna della Nuova, Gravinella, Difesella, S. Caterina, Bracata, Costa del Fico, Visciglito, S. Agata, Valle Cupa, Belvedere, S. Andrea, Messerleone, Vignale, Pozzo Stoppelli, Tempa Granara, Castrignano, Ischitella, Canala, Selva Piana, Lago Lupo, Scorzone, Scannillo, Giamperduto, Vallone Costole, S. Nicola, Gedda, Capo Iazzo, Pietra Papale, Cannezzano, Bronzino, Molinello, Pesco S. Pietro, Sterpina, Pecorale, Fervoluso, Lucito, S. Tommaso, Gallo, Scalancato, Fini, Lago Maria Leonarda, Montevetere, Festola, Tre Confini, Lama del pero, Agnoni, Montoni, Oliveto dei Monaci, Cappella, Borgo S. Rocco, Cermignano, Lama del Monaco, Lama d'Arco, Carrera, Lama don Domenico, Pizzolla, Difesa della Caccia, Menzano Soprano, Menzano Sottano, Pozzo Caduto, Fiumicello, Cozzese, Perito, Messer Lucio, La Doganella, Tre Selle, Vetrano, Lama dei Mille, Campagnuolo, Fontana delle Grazie, Zamparecchia, Serra, Fontana di Garza, S. Marco, Bufalara;

comune di Oliveto Lucano, per le località Serra Antica, Fontanelle, Confine, Roccia, Salzolla, Destre, Piana, Vignale della Madonna, Piano di Campo, Valle Rocco, Vallone di mezzo, In Capo la Manca, Ponte;

comune di Pisticci, per le località Bosco Salice, Vallata Cavone, Caporotondo, S. Pietro, Accio Sottano, Coppo, Tinchi, S. Domenico, Olivastreto, Serricchio, S. Gaetano, Policeto, Paolone, Fontana la Pietra, Pantano, Madonna delle Grazie, S. Leonardo, S. Francesco, Bassopiano, Basento, Ficagnole, La Canala, Lavandaio, San Teodoro, Accio Soprano, Feroleto, Isca Renale, Rullo, Fontana del Fico, Fondo Cardone, Fondo Messere, Terranova, Scandella, Paduglione, Cancarone, Cesine, Casale, Pucchieta, Pantone Largo, Cicimone, Incoronata, S. Angelo, Pantone, Ciguera, Croci, Lago Alfieri, Serricchio Omero, S. Paolo, Cannile, Niuro, Cugnarelli, Tempa Rossa, Trano, Pagnotta, Madonna del Casale, Castello, Castelluccia, Oliveto del Conte, Castolito, Picolla, Lagrimora, Varcaturo, Accio Cannile, Manga, Pezzo Giumenta, Dirupo, Demanio, Fontana del Fico, Masseria Vitelli, Porcile, Pozzo S. Vito, Pineti, Cummarelle;

comune di Pomarico, per le località Sisto di Canio, Vallone Mare, Inforcata, S. Giacomo, Calcara, Ischia di Bradano, Cantore, Pantana, Pecoriello, Canala, Serra di Vento;

comune di Salandra, per le località Lasterza, Sibilla, Armatella, Lombone, Matine, Ischia di Croce, Costa, Fonnoni, Vignaldentro, Campo, Montagnola, Conca, Serre, Valle Calò, S. Vitale;

comune di Stigliano, per le località Ursone, Padre, Valle del Reto, Isca Mezzana, Acinello, Caputo, Serra

di Croce, Carpinello, Padula, Petto Petrulla, Radicato, Magistrale, Gannano, Trifoglione, Sauro, Salice, Serrantica, Difesa, Luci, Macchia Notaro;

comune di Tricarico, per le località Giammauro, Sferracavallo, Trionte;

comune di Tursi, per le località Caprarico, Pantoni, Monte, Canale Rabbatana, Manga, Frascarossa, Vallo, Cozzo mastro rosso, Ponte Masone, Valle Noce, S. Francesco, Gannano, Canala, Valle d'Agosto, S. Teodoro, S. Maria delle Vigne, Acqua salsa, Maria Uscia, Calcarella, Mesola, Cardosa, Manga Viscilia, Petto Palombara, S. Quaranta, Petto della Sulla, Fontanelle, Oliveto, Valle delle Canne, Corvo, Murata, Cimitero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6845)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che con il decreto ministeriale 12 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1973, n. 23, è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle alluvioni, esondazioni e inondazioni del 3, 15 e 16 settembre ed eccezionali precipitazioni atmosferiche dal mese di maggio al mese di settembre 1972, verificatesi nella provincia di Bologna, e sono state delimitate le zone territoriali nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna per la rettifica del suddetto decreto;

Decreta:

Nel decreto ministeriale 12 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1973, n. 23, dove è detto « Comune di Imola, per il territorio situato a sud della via Bazzanese; fogli di mappa numeri 47, 40, ... 131 »; deve leggersi « Comune di Imola, per il territorio situato a sud della via Emilia; fogli di mappa numeri 47, 40, ... 131 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6844)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che con il decreto ministeriale 9 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1973, n. 16, è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle grandinate del 2, 11, 25 e 30 luglio 1972, verificatesi nella provincia di Chieti, e sono state delimitate le zone territoriali nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le proposte della regione Abruzzo per la rettifica del suddetto decreto;

Decreta:

Si delimitano, ai fini dell'applicazione delle provvidenze recate dal citato articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, le seguenti zone non comprese nel citato decreto ministeriale 9 ottobre 1972:

comune di Castelfrentano, per il foglio di mappa n. 21 p.;

comune di Altino, per il foglio di mappa n. 24;

comune di Guardiagrele, per il foglio di mappa n. 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(6846)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1969 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Visto il telegramma n. 11987 del 4 aprile 1973 con il quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato l'ispettore generale dott. Vittorio Zanola a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Mario Guidi, collocato a riposo su sua domanda;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Vittorio Zanola entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Mario Guidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(7039)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Isernia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Campobasso con atto n. 191 del 18 dicembre 1967 ha deliberato di classificare provinciale la strada di bonifica e comunale « Caporio-Centomani » con inizio dalla strada provinciale n. 41-*a* e termina alla strada provinciale n. 17, dell'estesa di km. 9+570;

Ritenuto che con voto 17 settembre 1968, n. 1160, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada in parola possa essere classificata provinciale previo l'accertamento dell'avvenuto collaudo del tratto costruito come strada di bonifica;

Ritenuto che con l'istituzione della provincia di Isernia la strada anzidetta scorre ora nel territorio di quella provincia;

Vista la nota 8 novembre 1972, n. 11630, con la quale l'amministrazione provinciale di Isernia ha comunicato che i lavori relativi al tratto di strada di bonifica sono stati collaudati;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 9+570 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

p. Il Ministro: RIGHETTI

(6981)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445 concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico, con sede in Genova, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica il sindaco effettivo e il sindaco supplente, di nomina ministeriale, nominati con decreti 7 settembre 1967 e 31 agosto 1968;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro, per il prossimo triennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giorgio D'Alia e il dott. Giovanni Drè sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro, dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

I predetti dureranno in carica tre anni con decorrenza dall'anno 1971 e continueranno a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7033)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola con sede in Vignola (Modena), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962 con il quale il dott. Luigi Selmi venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Il dott. Luigi Selmi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6977)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1956, modificato con decreti ministeriali del 17 ottobre 1961, 17 luglio 1971 e 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1967 con il quale l'avv. Domenico Mirandola venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

L'avv. Domenico Mirandola è confermato presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6976)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.

Prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Cetraro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972 n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale della industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Considerato che per i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende appartenenti al settore predetto nel comune di Cetraro (provincia di Cosenza), il periodo massimo di 180 giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, risulta terminato alla data del 19 marzo 1973 e che alla data medesima permaneva in quel comune la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale;

Vista la proposta in data 15 marzo 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un successivo trimestre ai lavoratori predetti che si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nel comune di Cetraro (provincia di Cosenza) il periodo massimo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e terminato alla data del 19 marzo 1973, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo.

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1973, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato da Amatucci Giuseppe, amanuense dattilografo non di ruolo nel tribunale di Napoli, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia in data 27 ottobre 1971, con il quale il medesimo veniva escluso dal concorso a quattrocento posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1971.

(6791)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato – il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Dolcetto ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino, Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella Tanaro e parzialmente il territorio dei comuni di: Carrù, Mondovì, Murazzano, Piozzo, S. Michele Mondovì e Vicoforte.

Tale zona è così delimitata:

Da una linea che partendo dal casello di Mondovì dell'autostrada Torino-Savona percorre l'autostrada stessa in direzione Torino fino ad incontrare il torrente Pesio ed i confini comunali di Magliano Alpi. Segue tali confini fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità. Prosegue fino al strada fino a q. 403 ove confluisce con la strada per Mad. dei Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio sito a q. 405 indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa m. 50 detta strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue per raggiungere, percorrendo il fossato che delimita ad ovest il Pian del Pozzo, la strada per Cas. Cucchi Cas. Nuova che segue fino a q. 347. Da q. 347 segue il Rio che in corrispondenza della Cas. Venera incrocia la strada Piozzo-S. Gerato per proseguire poi, sempre seguendo detto rio, fino a q. 309; indi segue il corso del rio Rordo fino al punto in cui questo incontra i confini tra i comuni di Piozzo, Lequio Tanaro e Farigliano. Segue quindi, a partire da località Salmazza, il confine comunale tra Piozzo e Farigliano risalendo il fiume Tanaro, il fossato Uria e giunge così al Piano di S. Pietro dove, nei pressi di La Mancarda, incontra i confini comunali di Clavesana. Segue detti confini sino ad incontrare i confini comunali di Bastia presso la confluenza del torrente Pesio con il fiume Tanaro.

Risale il corso del torrente Pesio fino ad incontrare i confini comunali tra Mondovì e Carrù; segue quindi i confini comunali tra Bastia e Mondovì fino alla località Isole Ciuse indi segue i confini tra i comuni di Niella Tanaro e Cigliè e successivamente i confini tra Niella Tanaro e Rocca Cigliè fino a q. 329 sul fiume Tanaro, punto ove sbocca il torrente Cusina ed ove incontra i confini comunali di Castellino Tanaro. Segue quindi i confini tra Castellino Tanaro e Rocca Cigliè ed i confini tra i comuni di Rocca Cigliè e Marsaglia che, passando per Brillade, fiancheggiando il rio Toninelli e passando per Cascina Revelli, giungono in prossimità di q. 612. Da questo punto, la linea di delimitazione segue i confini tra Clavesana e Marsaglia indi i confini tra Clavesana e Murazzano fino alla località Case Pian della Noce ove in prossimità di q. 630 incontra il confine con il comune di Belvedere. Segue quindi l'intero tratto di confine tra i comuni di Belvedere Langhe e Murazzano quindi risale il rio dei Viecchi fino a q. 515. Da q. 515, la linea di delimitazione raggiunge q. 662 indi segue la carrareccia che passa per Case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale « Pedaggera ». Segue la predetta statale fino a località S. Bernardo (q. 705) indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (q. 632). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso q. 601). Segue quindi il fossato corrente in lato ovest delle Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Igliano. Segue detto confine in direzione di q. 665 incontrando poi il torrente Cusina ed il confine con il comune di Torresina che segue fino a Bric della Croce (q. 699). Prosegue lungo il confine con il comune di Roascio passando per le quote 676 e 696 (Bric Gagliardo). Da q. 696 la linea di delimitazione segue i confini comunali di Castellino Tanaro e, passando per S. Onorato (q. 696), giunge al fiume Tanaro il cui corso segue fino a q. 338 (punto di confluenza del torrente Corsaglia con il fiume Tanaro).

Segue quindi il confine comunale tra Niella Tanaro e Lesegno che passa a nord del torrente Corsaglia e delle Cascine fin di Lesegno e Castellazzo e giunge in prossimità di q. 450 ove incontra il confine comunale di S. Michele Mondovì che segue fino al punto di incontro con la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele di Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì.

Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-Savona con cui si identifica fino al casello di Mondovì.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei terreni destinati alla produzione del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei o calcareo-siliceo esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 70 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro i territori delle province di Cuneo, Imperia, Savona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidità, di discreto corpo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale fissa minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 11,50 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12, qualora venga invecchiato per almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6799)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Dolcetto di Diano d'Alba » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati Diano d'Alba » ha espresso parere favorevole al suo accoal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione genedalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Dolcetto di Diano d'Alba »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto di Diano d'Alba » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Dolcetto ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Dolcetto di Diano d'Alba » comprende l'intero territorio del comune di Diano d'Alba.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Dolcetto di Diano d'Alba » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare 80 quintali. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'art. 3.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto di Diano d'Alba » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, gradevolmente caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente ammandorlato, di moderata acidità, di buon corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognana e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto di Diano d'Alba » puo figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione delle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini della annotazione nel rispettivo albo.

(6800)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1973, registro n. 267 riposi militari, foglio n. 174, viene respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla guardia scelta forestale a riposo De Dominicis Celestino avverso il collocamento a riposo, per maturato limite di età, a decorrere dal 5 maggio 1961, disposto con decreto ministeriale 2 gennaio 1961.

(6832)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del decreto ministeriale 2 agosto 1965 relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle pertinenze idrauliche dei fiumi Po, Mincio, Oglio, Canale Osone, Colatore Navarolo, ex canale Paiolo, Fosso Correntino e Cantarana in provincia di Mantova.

Con decreto 1° dicembre 1972, n. 356, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto:

Il decreto interministeriale 2 agosto 1965, n. 643/1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 19 febbraio 1966, n. 44, deve intendersi rettificato al punto 5) nel senso che è revocato a tutti gli effetti di legge il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex pertinenza idraulica del fiume Po sita nel comune di Ostiglia e censito nel comune medesimo al foglio 42, mappali 192 (Ha. 0.13.97) e 85 (Ha. 0.12.89), della superficie complessiva di Ha. 0.26.86, in quanto dovrà conservare la sua natura di pubblico demanio, che verrà individuato dalla planimetria allegata al decreto stesso.

(6789)

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente per l'edilizia popolare di Vibo Valentia e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 358 del 26 aprile 1973, è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'ente per l'edilizia popolare di Vibo Valentia ed il dott. avv. Giunta Giovanni è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'ente medesimo, per la durata di mesi 12 dalla data di detto decreto.

(6790)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pavia

Con decreto 27 novembre 1972, n. 373, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in località San Lanfranco in comune di Pavia, segnati nel catasto del comune medesimo in fregio ai mappali 268, 354, 350, 353, 468 e 469 al foglio n. VI, lettera O. sub. a (mq. 350); lettera O. sub. b. (mq. 466) e lettera O. sub. c (mq. 430), della superficie complessiva di mq. 1.246, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 12 aprile 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6786)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di S. Martino dell'Argine

Con decreto 18 novembre 1972, n. 345, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno interrato del canale « Loiolo » in comune di S. Martino dell'Argine (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 110, della superficie di mq. 560, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 giugno 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6787)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sarzana

Con decreto 18 novembre 1972, n. 346, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sinistra del fiume Magra in comune di Sarzana (La Spezia), segnati nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 29, mappali 229 (mq. 4.790) e 400 (mq. 8.700), della superficie complessiva di mq. 13.490, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 6 novembre 1970, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6788)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Catania

Con decreto 2 febbraio 1973, n. 397, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno dell'alveo del fiume Simeto in comune di Catania, non censiti nel catasto del comune medesimo e prospicenti le particelle 54 (mq. 5.130); 152 (mq. 1.783); 151 (mq. 661) e 149 (mq 4.209) del foglio 50 e della superficie complessiva di mq. 11.783 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 marzo 1971, in scala 1:4000, dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 10 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591,96	591,96	590,70	591,96	591,50	591,95	591,50	591,96	591,96	591,96
Dollaro canadese	590,50	590,50	589,40	590,50	589 —	590,50	590,15	590,50	590,50	590,50
Franco svizzero	182,80	182,80	182,80	182,80	182,50	182,80	182,90	182,80	182,80	182,80
Corona danese	94,81	94,81	94,80	94,81	94,55	94,80	94,72	94,81	94,81	94,81
Corona norvegese	100,30	100,30	100,25	100,30	99,90	100,30	100,27	100,30	100,30	100,30
Corona svedese	131,225	131,225	130,70	131,225	131 —	131,20	131,19	131,225	131,22	131,22
Fiorino olandese	201,12	201,12	200,90	201,12	200,50	201,12	201,05	201,12	201,12	201,12
Franco belga	14,753	14,753	14,73	14,753	14,75	14,75	14,74	14,753	14,75	14,75
Franco francese	130,35	130,35	130,35	130,35	130,80	130,35	130,40	130,35	130,35	130,35
Lira sterlina	1484 —	1484 —	1482,25	1484 —	1483 —	1484 —	1483,80	1484 —	1484 —	1484 —
Marco germanico	208,58	208,58	208,40	208,58	209 —	208,55	208,69	208,58	208,58	208,58
Scellino austriaco	28,638	28,638	28,59	28,638	28,60	28,62	28,65	28,638	28,63	28,63
Escudo portoghese	23,43	23,43	23,40	23,43	23,425	23,41	23,43	23,43	23,43	23,43
Peseta spagnola	10,199	10,199	10,20	10,199	10,15	10,19	10,18	10,199	10,19	10,19
Yen giapponese	2,235	2,235	2,23	2,235	2,19	2,23	2,24	2,235	2,23	2,23

Media dei titoli del 10 maggio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
» 5 % (Ricostruzione)	99,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
» 5 % (Città di Trieste)	97,925
» 5 % (Beni esteri)	94,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,425
» 5,50 % » » 1968-83	94,50
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	591,73
Dollaro canadese	590,325
Franco svizzero	182,85
Corona danese	94,765
Corona norvegese	100,285
Corona svedese	131,207
Fiorino olandese	201,085
Franco belga	14,746
Franco francese	130,375
Lira sterlina	1483,90
Marco germanico	208,635
Scellino austriaco	28,644
Escudo portoghese	23,43
Peseta spagnola	10,189
Yen giapponese	2,237

Avviso di rettifica: Il corso medio dei cambi della lira sterlina e della corona danese rispettivamente dei giorni 4 maggio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1973, n. 118) e del 7 maggio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1973, n. 120) dell'Ufficio italiano cambi sono così modificati:

Lira sterlina: da 1469,125 a 1469,25;
Corona danese: da 94,325 a 94,382.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a ottanta posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio comune dipendente dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, ai profughi, a' sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, a ottanta posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato (parametro 115), nel ruolo organico del personale operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) aver conseguito la licenza di 5ª elementare;

2) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35 e gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

3) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti e imperfezioni fisiche.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) aver assolto gli obblighi di leva o essere stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) ad anni 39 nei confronti dei capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I benefici previsti dai precedenti numeri 1) e 2) possono cumularsi purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

3) ad anni 40 nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) di coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) ad anni 55 nei confronti:

dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi del lavoro, delle vedove, degli orfani dei caduti di guerra o per causa di servizio o dei caduti sul lavoro, nonché per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

I benefici previsti dai precedenti numeri 3) e 4) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri requisiti, e dei salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbia-

no cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare, nonché per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio 1° Reparto 2°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande prodotte, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre i requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 5.
Inammissibilità Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2;

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Ai fini della formazione della gradutoria, gli aspiranti che eventualmente siano in possesso di documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli, dovranno presentarli insieme alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925 e successive modificazioni, dovrà preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori sarà formata in base ai criteri predeterminati dalla commissione di cui all'art. 7.

Per le preferenze e precedenze, a parità di merito si provvederà ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.
Documenti da produrre per comprovare il possesso di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato modello 69, rilasciato al Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati e gli invalidi del lavoro, dovranno produrre l'attestazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra, detto certificato deve contenere altresì l'indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato di cui alla precedente lettera *i*);

o) le madri o le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *g*), *h*), *i*), nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità;

p) i reduci dalla deportazione e dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

q) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

s) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con l'indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

u) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonché la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

v) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

z) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

Art. 10.

Documenti che devono essere esibiti dai vincitori del concorso

La graduatoria del concorso di cui al precedente art. 8, è approvata con decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella suddetta graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1° — Reparto 2°, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, n. 1) o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta, bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto gli anni 21 di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.
Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori del concorso

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10;

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.
Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori del concorso

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio comune — parametro iniziale della tabella unica — sezione *C*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Registro n. 20, foglio n. 93

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da L. 500.

Al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a provincia di il (giorno, mese ed anno) domiciliato in provincia di via n. c.a.p.
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio comune di ruolo in prova.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto
(indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di nell'anno scolastico presso.
di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di , di essere di sana e robusta costituzione fisica; di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara:

(secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .
di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile);

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione .

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

. lì .

Firma . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestano la qualifica di dipendenti statali, e sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio e il bollo dell'ufficio stesso.

(6995)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione giudicatrice per gli esami di procuratotre legale presso la corte di appello di Roma.

IL GARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la nota n. 1049 in data 1° febbraio 1973 con la quale il presidente della corte d'appello di Roma, nell'informare che l'avv. Leopoldo Jacobelli, componente effettivo di quella commissione e stato cancellato dall'albo a sua richiesta e pertanto, non puo piu attendere alle funzioni di componente effettivo, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Mario Filippone Mezzopreti Gomez, nato a Pescara il 15 settembre 1929, dell'ordine di Roma;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Mario Filippone Mezzopreti Gomez, nato a Pescara il 15 settembre 1929, dell'Ordine di Roma, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Roma, in sostituzione dell'avv. Leopoldo Jacobelli.

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro: GONELLA

(6761)

MINISTERO DEL TESORO

Conferma nell'incarico di componente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio stesso anno, registro n. 20, foglio n. 274, con il quale, tra gli altri, il dott. Francesco Potente, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato — è stato nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il suddetto ispettore generale dott. Francesco Potente cessa dal servizio, con effetto dal 1° marzo 1973, in applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata l'opportunità di confermare nell'incarico di componente della suindicata Commissione esaminatrice il dott. Potente, in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Francesco Potente che, come indicato in premessa, cesserà dal servizio dal 1° marzo 1973, è confermato, da tale data, nell'incarico di componente della commissione esaminatrice del concoros, per esami, a quaranta posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneia generale dello Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1973.

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1973
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 293.

(6471)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 9 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 26 febbraio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1971-1972, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Montenero Pasquale, nato a Reggio Calabria il 24 febbraio 1921 . . . punti 100 su 100
2. Proja Marcello, nato a Roma il 9 giugno 1925 . . . . » 100 »
3. Marozzi Gino, nato a Roma il 2 agosto 1931 . . . . » 98 »
4. Mangoni Di S. Stefano Carlo, nato a Napoli l'8 maggio 1938 . . . . » 80 »
5. Baratono Silvana, nata a Trento il 20 ottobre 1936 . . . . » 72 »
6. Bucciante Giuseppe, nato a Torino il 6 gennaio 1930 . . . . » 70 »
7. Svegliati Baroni Aldo, nato a Roma il 18 agosto 1933 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(6713)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento di dieci posti per semiconvittore nel concorso a posti gratuiti di studio per semiconvittore nei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 16 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1973 con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di cinquecento posti gratuiti di studio per semiconvittori da godersi presso i convitti nazionali;

Considerato che è stato accertato la disponibilità di assegnare anche al convitto nazionale di Roma 10 posti gratuiti di studio per semiconvittori, riservati ad alunni che nel corrente anno scolastico conseguiranno la licenza media o che hanno titolo a frequentare le scuole secondarie di secondo grado;

Considerato che la disponibilità del capitolo 2243 del bilancio di questo Ministero consente di poter far fronte alle spese di mantenimento di detti posti;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1973, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di complessivi cinquecento posti gratuiti maschili di studio per semiconvittori da godersi presso i convitti nazionali, è rettificato nel senso che i posti messi a concorso sono elevati a cinquecentodieci.

I dieci posti recati in aumento sono destinati al convitto nazionale di Roma per alunni che, nel corrente anno scolastico, conseguiranno la licenza media o che hanno titolo a frequentare la scuola secondaria di secondo grado.

Roma, addì 8 maggio 1973

p. *Il Ministro*: Cocco

(6857)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Forlì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

1. Polledri dott. Giuseppe	punti	80,21	su 132
2. Polledri dott. Angelo	»	78,53	»
3. Bortolan dott. Mariano	»	78,28	»
4. Rava dott. Beniamino	»	77,42	»
5. Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
6. Finarelli dott. Arnaldo	»	75,17	»
7. Rocchi dott. Carlo	»	72,36	»
8. Fiora dott. Sergio	»	72,06	»
9. Cormio dott. Salvatore	»	71,16	»
10. Mancini dott. Rocco	»	71 —	»
11. Campese dott. Dario	»	70,27	»
12. Manzini dott. Dario	»	68,41	»
13. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	67,33	»
14. Battista dott. Vitantonio	»	59,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1973

p. *Il Ministro*: Sarti

(6763)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Massa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Massa;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Massa, nell'ordine appresso indicato:

1. Fornaciari dott. Raoul	punti	81,98	su 132
2. Ioli dott. Giovanni	»	81,40	»
3. Dell'Isola dott. Erasmo	»	81,23	»
4. Polledri dott. Giuseppe	»	80,21	»
5. Lugli dott. Giuseppe	»	79,21	»
6. Rava dott. Beniamino	»	77,42	»
7. Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
8. Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
9. Rocchi dott. Carlo	»	73,36	»
10. Cormio dott. Salvatore	»	71,16	»
11. Mancini dott. Rocco	»	70,00	»
12. Manzini dott. Dario	»	67,41	»
13. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	67,33	»
14. Salzano dott. Antonio	»	66,75	»
15. Baldacchino dott. Emanuele	»	66,10	»
16. Maiorana dott. Giulio	»	63,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

p. *Il Ministro*: Sarti

(6765)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitavecchia;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1962, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitavecchia, nell'ordine appresso indicato:

1. Ruggieri dott. Angelantonio	punti	85,95	su 132
2. Micio dott. Ardesino	»	84,73	»
3. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
4. Vernuccio dott. Giovanni	»	81,35	»
5. Anania dott. Pantaleone	»	79,77	»
6. Lalli dott. Manlio	»	79,64	»
7. Spani dott. Tommaso	»	79,06	»
8. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
9. Di Giovine dott. Gaetano	»	78,68	»
10. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
11. Raglianti dott. Luigi	»	77,21	»
12. Montagano Mario	»	76,58	»

13. Rollone Eusebio	punti	76 —	su 132
14. Marassi dott. Fulvio	»	75,89	»
15. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
16. D'Amico dott. Luigi	»	75,41	»
17. Seclì dott. Ernesto	»	75,30	»
18. Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
19. Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
20. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
21. Laurenza dott. Giovanni	»	73,30	»
22. Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
23. Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
24. Moriconi dott. Benito	»	73,24	»
25. Bartalena dott. Valentino	»	73,19	»
26. Donati Gualtiero	»	73,16	»
27. Pontarollo dott. Riccardo	»	72,96	»
28. Perruggino Giovanni	»	72,66	»
29. Baldacchino dott. Emanuele	»	72,10	»
30. Settis Rocco	»	71,89	»
31. Boianelli dott. Fernando	»	71,73	»
32. Parini Antonio	»	71,66	»
33. Maiorana dott. Giulio	»	71,60	»
34. Puglisi dott. Carmelo	»	71,57	»
35. Ventriglia dott. Giovanni	»	71,27	»
36. Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
37. Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
38. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
39. De Pasquale dott. Mario	»	70,18	»
40. Schioppa dott. Gino	»	70,15	»
41. Fulciniti dott. Salvatore	»	70,10	»
42. De Negri dott. Enrico	»	69,99	»
43. Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
44. Filippi dott. Davide	»	68,95	»
45. Faissola Giovanni	»	68,22	»
46. Barbieri dott. Silvio	»	67,98	»
47. Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
48. Colazincari dott. Emilio	»	67,80	»
49. Di Giovanni dott. Carmine	»	67,66	»
50. Sperduti Michele	»	66,87	»
51. De Martino dott. Salvatore	»	66,50	»
52. Achilli Amedeo	»	66,06	»
53. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
54. Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
55. Gangarelli dott. Luigi	»	65,19	»
56. Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
57. Ceruti Giuseppe	»	63,14	»
58. Pellegrino Guelfo	»	62,47	»
59. Salari Giuseppe	»	61,68	»
60. Longhi Gaetano	»	61,51	»
61. De Lorenzo Francesco	»	61,41	»
62. Dell'Orso dott. Urbano	»	61,06	»
63. Ridolfo Francesco	»	60,97	»
64. Pacifici Luigi	»	60,66	»
65. Fratini Mario	»	60,40	»
66. Narducci Fiorenzo	»	60 —	»
67. Scuto Giuseppe	»	58,91	»
68. Pascale Vittorio	»	58,59	»
69. Nepomuceno Renato	»	58,56	»
70. Suelzu dott. Clemente	»	58,52	»
71. Murgia Mario	»	58,14	»
72. Bonacorsi dott. Giovanni	»	48,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(6762)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ancona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ancona;

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ancona, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	95 —	su 132
2. Aiello dott. Salvatore	»	88,63	»
3. Gaetani dott. Leonida	»	86,45	»
4. Zingaretti dott. Vincenzo	»	85,56	»
5. Dell'Isola dott. Erasmo	»	80,07	»
6. Polledri dott. Giuseppe	»	79,13	»
7. Rava dott. Beniamino	»	75,09	»
8. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,52	»
9. Bortolan dott. Mariano	»	74,45	»
10. Cormio dott. Salvatore	»	72 —	»
11. De Angelis dott. Vittorio	»	71,25	»
12. Fiora dott. Sergio	»	70,54	»
13. Maiorano dott. Luciano	»	68,04	»
14. Baum dott. Giovanni	»	68 —	»
15. Pettinicchio dott. Matteo	»	67 —	»
16. Manzini dott. Dario	»	65,81	»
17. Orazi dott. Gino	»	49 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(6764)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 6547 in data 29 dicembre 1972 con la quale la giunta regionale, in esecuzione della deliberazione del consiglio regionale n. 317 in data 28 novembre 1972 ha approvato il bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina al posto vacante di assistente presso il reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le leggi regionali 26 luglio 1956, n. 3, e 10 novembre 1966, n. 13, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 20 aprile 1973;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina al posto vacante di assistente del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Dujany dott. Cesare, Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta;

Componenti:

Milone prof. dott. Mario, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Torino;

Tappi prof. dott. Guido, presidente della facoltà di farmacia dell'Università di Torino;

Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale della Valle d'Aosta;

Magrassi Bianca Maria in Luboz, direttore del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta;

Componenti aggiunti per la prova di lingua francese:

Artaz prof.ssa Carla in Vevey; e Mari prof.ssa Franca, insegnanti di lingua francese;

Segretario:

Lucat dott. Anselmo, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di chimica dell'Università di Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunzi legali della Valle d'Aosta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 26 aprile 1973

Il presidente: DUJANY

(6766)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto 27 novembre 1972 n. 1453/59/1, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario bandito con decreto 7 aprile 1972, n. 535/59/1;

Considerato che il dott. Giovanni Migliorino è stato trasferito ad altra sede e che in sua sostituzione è stato nominato il dott. Cristaldi Francesco, consigliere amministrativo del Ministero della sanità;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del suddetto decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cristaldi Francesco, consigliere amministrativo del Ministero della sanità in servizio presso la sede di Nuoro, è nominato segretario della commissione di cui alle premesse.

Nuoro, addì 23 marzo 1973

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(6138)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1972, n. **40**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1973 e sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, approvati con legge provinciale del 16 giugno 1972, n. 10, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1973.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1972, n. **41**.

Approvazione di un modifica al piano regolatore generale del comune di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel piano regolatore generale del comune di Bolzano è introdotto il tracciato della strada del Monzoccolo, tratto Bolzano-San Genesio, integrato della relativa fascia di rispetto, con partenza dalla chiesetta di S. Maurizio, indicato sui fogli di rettifica delle tavole n. 2 e n. 5.

Detti fogli di rettifica, firmati dal presidente della giunta provinciale, formano parte integrante della presente legge.

All'art. 27 delle norme di attuazione al piano regolatore generale è aggiunto il seguente comma:

«La fascia di rispetto della strada "Bolzano-San Genesio" è determinata in 20 metri. In essa non sono consentiti i piccoli edifici di cui al primo comma».

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 1972, n. **42**.

Provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1972 e seconda variazione al bilancio di previsione della provincia per l'anno 1972

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1973)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1972, n. **43**.

Concessione di un contributo straordinario al comune di Caldaro per la costruzione della fognatura attorno al lago di Caldaro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere al comune di Caldaro un contributo straordinario fino a lire 100.000.000 per la costruzione della fognatura attorno al lago di Caldaro.

Art. 2.

Per ottenere il contributo di cui all'art. 1 il comune di Caldaro dovrà presentare domanda alla giunta provinciale di Bolzano con allegati il progetto esecutivo, il piano finanziario dell'opera e copia della deliberazione dell'organo competente che ne ha autorizzato l'esecuzione.

Art. 3.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, che con lo stesso provvedimento approva il progetto.

Art. 4.

L'approvazione del progetto dell'opera contemplata nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Art. 5.

I lavori saranno eseguiti a cura del comune di Caldaro. Spetta all'assessorato provinciale per i lavori pubblici la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati in conformità al progetto approvato.

Art. 6.

La liquidazione del contributo e disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In corso d'opera possono essere corrisposti acconti fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'assessorato provinciale per i lavori pubblici; l'ultimo quarto e in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972 si provvede mediante l'accensione di un mutuo passivo, di pari importo, al tasso non superiore al 9,50 %, in ragione d'anno, da estinguersi in non meno di 10 anni.

Alla spesa per il pagamento delle quote di ammortamento ed interessi, prevista in L. 4.000.000 a carico del concorrente esercizio, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972.

Alla maggiore spesa di L. 7.000.000 prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con una quota della maggiore disponibilità di bilancio derivante a partire dal 1973 dalla cessazione dell'onere di L. 600.000.000 iscritto al cap. 21 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente (tabella *B* - Uscite).

La presente legge sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1972, n. **44**.

Nuove agevolazioni per la predisposizione di aree destinate ad insediamenti del settore di produzione secondaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei concorsi costanti per la durata di anni 15 previsti dalla legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, modificata con legge regionale 31 luglio 1971, n. 20, è autorizzato il limite di impegno di L. 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1972, da erogarsi secondo le disposizioni delle citate leggi regionali.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972-1986

Art. 2.

In tutte le disposizioni delle citate leggi regionali le dizioni « Trentino-Alto Adige », « Regione », « Giunta regionale », « Presidente della giunta regionale » e « regionale » si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni Bolzano-Alto Adige », « Provincia », « Giunta provinciale », « Presidente della giunta provinciale » e « provinciale ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11.

Art. 4.

Per il finanziamento della spesa di cui all'art. 1 è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 50 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 1.550.000 corrispondente alla prima trimestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 4.650.000 prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

Lo stanziamento autorizzato, non impegnato nel corso del rispettivo esercizio finanziario, sarà trasferito all'esercizio successivo ed utilizzato secondo le destinazioni indicate nella presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1972, n. **45**.

Provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti del settore di produzione secondaria e lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti, la giunta provinciale, in armonia con i programmi di sviluppo economico e con gli strumenti urbanistici vigenti, acquisisce od acquisisce ed appresta o eventualmente appresta aree per impianti produttivi, comprese quelle destinate agli insediamenti di singole unità aziendali, ed aliena le stesse a società ed a privati esercenti attività produttive, secondo le disposizioni degli articoli successivi.

Art. 2.

La giunta provinciale approva annualmente, entro il mese di marzo, i programmi insediativi, contenenti l'indicazione delle aree per impianti produttivi da realizzare. Detti programmi devono essere resi noti alle comunità di valle, ove costituite, ed al comune capoluogo della provincia; le comunità di valle stesse ed il comune capoluogo possono presentare entro il termine di 30 giorni le loro osservazioni.

Le aree indicate nei programmi insediativi di cui al comma precedente e comprese in piani di attuazione urbanistici vengono espropriate dalla provincia secondo quanto previsto in materia di espropriazione per pubblica utilità dalla legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa.

Art. 3.

La giunta provinciale, in quanto necessario, provvede alla sistemazione generale delle aree per impianti produttivi per lo adattamento a tale utilizzo ed all'apprestamento di adeguate attrezzature tecniche e sociali.

Nelle spese di sistemazione possono essere comprese quelle di progettazione e di collaudo delle opere.

Art. 4.

L'alienazione delle aree ai soggetti indicati nell'art. 1 viene disposta dalla giunta provinciale, su domanda corredata da una relazione tecnico-finanziaria circa l'opera e gli impianti da realizzare, da una planimetria, nonchè da una relazione riguardante gli investimenti finanziari, il tipo e la qualità dell'azienda, nonchè la manodopera, suddistinta per qualifiche, che si intende occupare.

Il prezzo di alienazione può essere anche inferiore al costo e viene determinato considerando l'entità degli investimenti ed il numero e la qualità dei posti di lavoro da realizzare.

La domanda di cui al primo comma deve essere trasmessa tramite il comune interessato, che allega il proprio parere.

In sede di acquisto i soggetti interessati devono impegnarsi a rispettare le clausole che la giunta provinciale deve richiedere, in ordine alle garanzie per l'occupazione di manodopera, all'osservanza dei contratti di lavoro più favoreli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni ed i sindacati di categoria per i rispettivi settori, al rispetto delle norme sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico, agli obblighi sindacali previsti dalle vigenti norme, ivi compresa la realizzazione dei servizi destinati agli impieghi sociali e sindacali, all'assistenza ed al ristoro delle maestranze, nonchè all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

Tali impegni devono risultare in apposite convenzioni, da stipularsi tra la giunta provinciale e l'acquirente, nella quale dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempimento o trasgressione, le forme e modalità di ricupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività, il divieto di subcessione totale o parziale dell'area, vincolata invece nella sua destinazione al parere dell'amministrazione provinciale.

Art. 5.

Le zone edificatorie delle aree per impianti produttivi vanno riservate all'insediamento di impianti, tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.

I beneficiari sono impegnati a mantenere tale destinazione fin tanto che non venga meno la corrispondente destinazione prevista dal programma di sviluppo economico e dagli strumenti urbanistici vigenti.

Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel libro fondiario ad istanza del presidente della giunta provinciale o del beneficiario.

La giunta provinciale può impugnare, per declatoria di nullità, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, i contratti relativi ad immobili vincolati che comportino effetti reali o che costituiscano diritti reali di godimento, qualora il nuovo titolare non abbia dichiarato per iscritto alla giunta provinciale di assumere per quanto gli compete le obbligazioni contenute nella convenzione, di cui all'articolo precedente e di impegnarsi a mantenere la destinazione delle aree ad impianti produttivi.

Tale azione deve essere esercitata entro due anni dall'intavolazione del contratto.

Art. 6.

Le strade di adduzione e quelle di penetrazione alle nuove aree per impianti produttivi sono equiparate, ai fini della classificazione, alle strade provinciali.

Art. 7.

Le aree comuni, destinate a pubblici servizi, esistenti tra le aree infrastrutturate, come anche eventuali infrastrutturazioni speciali, potranno essere cedute, anche gratuitamente, dalla giunta provinciale ai comuni o ai consorzi di manutenzione delle aree comuni e di gestione delle infrastrutture.

Art. 8.

Il ricavo delle vendite dei terreni, di cui al precedente articolo 4, deve essere reimpiegato dalla giunta provinciale secondo le modalità e per i fini previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Per la spesa di cui al precedente comma è autorizzata la assunzione di un mutuo passivo per l'importo di L. 300 milioni al tasso annuo non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di dieci anni.

All'onere di L. 7 milioni corrispondente alla prima trimestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 23 milioni prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia:* MASCI

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1972, n. **46**.

Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e lo sviluppo di quelle esistenti, con preferenza per quelle che comportano un largo impiego di manodopera locale, è autorizzata la concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali che esercitano la propria attività nella provincia, di un concorso annuo costante posticipato fino alla misura massima del 3 % per un periodo non superiore di 10 anni,

commisurato all'importo originario dei finanziamenti che le imprese interessate otterranno dagli istituti di credito di cui al successivo art. 4.

Eccezionalmente, qualora le iniziative industriali abbiano carattere tale da costituire, per la loro entità ed importanza, nonchè per il notevole incremento di occupazione di manodopera, un valido apporto all'industrializzazione della zona interessata, la giunta provinciale può concedere anche un contributo annuo costante in misura non superiore all'1,50 % e per un periodo non superiore a 10 anni da determinarsi in ragione degli investimenti complessivi che l'impresa effettuerà per la realizzazione dell'iniziativa. Il contributo viene concesso direttamente alle imprese interessate e può essere oggetto di cessione.

Art. 2.

Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 3.

I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi anche per gli ampliamenti degli stabilimenti esistenti, per l'acquisto di nuovi macchinari, per il potenziamento degli impianti ed il loro ammodernamento tecnologico, per l'acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonei ad eliminare le fonti di inquinamento, nonchè, in quanto si rendano necessari, per i servizi collaterali con precedenza a quelli destinati agli utilizzi sociali e sindacali, all'assistenza ed al ristoro dei lavoratori.

E' invece escluso qualsiasi intervento per l'approvvigionamento di materie prime e per operazioni destinate ad aumentare il capitale di esercizio.

Sono ammesse a godere dei benefici di cui alla presente legge le imprese che si impegnano ad applicare, nei confronti dei loro dipendenti, i contratti collettivi ed accordi nazionali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori ed a garantire le libertà sindacali ed i livelli di occupazione entro i limiti di una ragionevole variazione dovuta alle ristrutturazioni tecnologiche ed alle condizioni di mercato.

In ogni caso le imprese devono obbligarsi all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

Art. 4.

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a stipulare con l'Istituto mediocredito Trentino-Alto Adige e con altri istituti di credito apposite convenzioni per fissare le modalità da osservarsi nella concessione di finanziamenti che potranno fruire del concorso provinciale, nella liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento ed ogni altro particolare ad esso attinente.

Art. 5.

Le domande devono essere presentate alla giunta provinciale in carta da bollo legale, corredate dalla documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste all'articolo precedente.

Art. 6.

La concessione del concorso è disposta con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore competente. Il concorso viene corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

Per i finanziamenti accordati dall'Istituto mediocredito Trentino-Alto Adige, il collaudo delle opere e l'accertamento degli acquisti effettuati, operati tramite gli organi tecnici dell'Istituto stesso, hanno efficacia, ai fini della liquidazione del concorso concesso, anche per l'amministrazione provinciale.

Art. 7.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 150 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1981.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

All'onere di L. 150 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 45 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, tabella *B* - Uscite.

Con legge di bilancio saranno apportate le necessarie variazioni al bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(3253)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47.
Provvidenze a favore delle case di riposo della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A., ai comuni ed ai consorzi tra comuni:

a) un contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo costante annuo quindicennale non superiore al 5 % per quella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Il cumulo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

Art. 2.

Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate all'assessorato per i lavori pubblici entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;

b) progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell'opera ed il preventivo sommario di spesa;

c) piano finanziario dell'opera.

Art. 3.

In base alle domande presentate entro il termine stabilito corredate della documentazione prescritta dall'art. 2, la giunta provinciale, su proposta dell'assessore per i lavori pubblici, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire e della condizione economico-finanziaria degli enti richiedenti, predispone ed approva il piano delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili.

Art. 4.

In contributi previsti dal piano approvato dalla giunta provinciale sono concessi, per delega del presidente della giunta provinciale, con decreto dell'assessore per i lavori pubblici, dietro presentazione del progetto corredato dal parere tecnico-economico prescritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Con apposito regolamento saranno fissati i requisiti funzionali e dimensionali ai quali dovranno uniformarsi i progetti esecutivi. Detti requisiti saranno studiati da apposita commissione che verrà nominata dalla giunta provinciale.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Art. 6.

Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di approvazione del programma, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante, qualora sia stato contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

Art. 7.

Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo delle opere finanziate, senza il consenso dato dalla giunta provinciale.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Le disponibilità sui fondi non utilizzate nel corso del presente esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.

A tale scopo potranno essere accolte, previa deliberazione della giunta provinciale, anche domande di contributo presentate in data successiva a quella dell'approvazione del piano di ripartizione di cui alla presente legge.

Art. 9.

Ai fini della predisposizione del piano di finanziamento di cui all'art. 3 della presente legge, potranno essere utilizzate pure le domande di contributo presentate, ai sensi della legge regionale 4 agosto 1971, n. 26. Avranno la precedenza le opere già parzialmente finanziate in base a detta legge regionale.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1972:

a) la spesa di L. 200 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

b) un limite di impegno di L. 15 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1.

Le annualità relative al limite di impegno di cui alla lettera *b*) del precedente comma saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

Per il finanziamento della spesa di cui al presente articolo è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 215 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50 % e da estinguere in non meno di 10 anni.

All'onere di L. 4 milioni corrispondente alla prima bimestralità di ammortamento del mutuo di cui al presente articolo si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

Alla maggiore spesa di L. 20 milioni per l'ammortamento del mutuo di cui al presente articolo e di L. 15 milioni per le annualità di cui alla lettera *b*), primo comma del presente articolo, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con una quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal 1973, dalla cessazione dell'onere di L 600 milioni iscritto al cap. 21 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente (tabella *B* Uscite).

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 dicembre 1972

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(3254)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.